

Allegato Tecnico

Oggetto: Ditta Italplast S.r.l. - Quinto di Treviso, via E.Mattei 4 - Impianto di recupero rifiuti - Modifica e autorizzazione all'esercizio - D.Lgs. 152/2006 - L.R. 3/2000.

SEZIONE A. INFORMAZIONI GENERALI

Identificazione Ditta


Ragione Sociale Ditta/Ente	ITALPLAST S.r.L.
Codice Fiscale e P.IVA	02866940246
n. REA	TV - 287094
Sede Legale	Quinto di Treviso via E. Mattei, 4

Ubicazione Impianto

Comune	Quinto di Treviso
Indirizzo	Via E. Mattei, 4
Dati Catastali	Foglio B 8 Mappali 536 - 116 i
Coordinate Geografiche	<u>45° 37' 56.3" N 12° 09' 47.1" E</u>
Classificazione in base allo strumento urbanistico comunale	Zone produttive esistenti ZTO D/1
Variante Urbanistica	NO

Classificazione impianto di gestione dei rifiuti

Si riporta di seguito la classificazione dell'impianto secondo quanto indicato nelle "Linee guida per la classificazione degli impianti di gestione dei rifiuti e l'attribuzione delle operazioni di smaltimento e recupero di cui agli allegati B e C del D.Lgs. n. 152/2006" di cui all'Appendice 2 dell'Allegato A alla D.G.R.V. n. 988 del 09/08/2022.




n. Linea	Tipo Impianto	Dettaglio Impianto		Operazione
1	SELEZIONE E RECUPERO	RECUPERO SECCHI	Selezione/Recupero Plastica	R3 R13 funzionale all'operazione selezione/recupero plastica
		SELEZIONE E CERNITA		R12 R13 funzionale all'operazione selezione/recupero plastica
2	STOCCAGGIO	MESSA IN RISERVA	Messa in Riserva codici EER uguali stesso produttore	R13
		STOCCAGGIO CON ACCORPAMENTO	Accorpamento con unione di codici EER uguali da diverso produttore	R12/R13


SEZIONE B. GESTIONE DEI RIFIUTI**Rifiuti conferibili e operazioni di recupero consentite**

1. Presso l'impianto di recupero possono essere conferiti i rifiuti di cui alla seguente tabella; per ogni EER sono indicate le operazioni di recupero consentite.

EER	Descrizione	SELEZIONE E RECUPERO			STOCCAGGIO	
		Selezione/Recupero plastica	selezione / cernita	Riduzione Volumetrica	Accorpamento EER uguali provenienti da diversi produttori	Messa in riserva EER uguali stesso produttore
		R13-R3	R12-R13	R12-R13	R13-R12	R13
150101	Imballaggi di carta e cartone		x	x	x	x
150105	Imballaggi in materiali compositi		x	x	x	x
150106	Imballaggi in materiali misti		x	x	x	x
101112	Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111		x		x	x
150107	Imballaggi in vetro		x		x	x



EER	Descrizione	SELEZIONE E RECUPERO			STOCCAGGIO	
		Selezione/ Recupero plastica	selezione / cernita	Riduzione Volumetrica	Accorpamento EER uguali provenienti da diversi produttori	Messa in riserva EER uguali stesso produttore
		R13-R3	R12-R13	R12-R13	R13-R12	R13
170202	Vetro		x		x	x
191205	Vetro		x		x	x
020104	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	x	x	x	x	x
150102	Imballaggi in plastica	x	x	x	x	x
191204	Plastica e gomma	x	x	x	x	x
070213	Rifiuti plastici	x	x	x	x	x
120105	Limature e trucioli di materiali plastici	x	x	x	x	x
160119	Plastica	x	x	x	x	x
160216	Componenti rimossi da apparecchiatu re fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15 (limitament e ai materiali plastici)	x	x	x	x	x
160306	Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05 (limitament e ai materiali plastici)	x	x	x	x	x
170203	Plastica	x	x	x	x	x



Quantitativi gestibili

2. I quantitativi di rifiuti ammessi all'impianto sono i seguenti:

- a) quantitativo istantaneo massimo stoccabile complessivamente: 550 t;
- b) quantitativo annuale massimo ricevibile e trattabile presso l'impianto: 4000 t;
- c) quantitativo giornaliero massimo trattabile presso l'impianto secondo le operazioni di selezione e recupero (R3) indicate nella tabella di cui al punto 1: 25 t.


Operazioni di recupero e cessazione della qualifica di rifiuto (EOW)

3. La ditta è autorizzata a svolgere le seguenti attività di recupero, qualora indicate nella tabella di cui al punto 1:

- a) operazione di esclusiva messa in riserva R13 di rifiuti con medesimo codice EER proveniente dallo stesso produttore per l'avvio a recupero presso impianti terzi;
- b) operazione di messa in riserva R13 per tipologia di rifiuto funzionale all'attività di recupero dell'impianto;
- c) operazioni di recupero R12, come di seguito descritte:
 - c.1) operazioni di accorpamento di rifiuti con medesimo codice EER, provenienti da diversi produttori, per l'avvio a recupero presso impianti terzi;
 - c.2) operazioni di eliminazione manuale e/o meccanica di frazioni estranee contenute nei rifiuti;
 - c.3) operazioni di selezione e cernita dei rifiuti, finalizzata alla produzione di frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero presso impianti successivi;
- d) operazioni di adeguamento volumetrico mediante triturazione e/o pressatura/compattazione dei rifiuti derivanti dalle succitate operazioni al fine di ridurre la pezzatura e ottimizzarne il trasporto presso impianti successivi;
- e) operazione di recupero di sostanze organiche R3 costituite da rifiuti a matrice plastica mediante eliminazione del materiale estraneo, selezione, riduzione volumetrica e granulazione per ottenere materiali conformi alla norma UNIPLAST-UNI 10667, ai sensi dell'art. 184-ter del D.lgs. 152/2006.

4. Tutte le operazioni di recupero dei rifiuti svolte presso l'impianto sono condotte sotto la responsabilità del Responsabile Tecnico dell'impianto medesimo.

5. I prodotti dell'attività di recupero per cessare la qualifica di rifiuto devono rispondere alle condizioni definite dall'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006; le verifiche tecniche sul materiale che cessa di essere



rifiuto devono essere eseguite dalla Ditta per lotto, secondo la normativa di settore.

6. in conformità a quanto previsto dal punto 5, i materiali ottenuti dall'attività di recupero cessano la qualifica di rifiuto solo se rispettano:

- a) le specifiche della norma UNIPLAST-UNI 10667; i materiali ottenuti dalla lavorazione che non rispettino i requisiti di cui sopra devono essere considerati rifiuti e come tali gestiti.

Le certificazioni per la cessazione della qualifica di rifiuto previste dalla norma tecnica di settore sopra richiamata devono essere conservate presso la Ditta a disposizione dell'autorità di controllo per almeno tre anni.


Altre Prescrizioni

7. La Ditta deve accertarsi che la caratterizzazione del rifiuto in ingresso e l'attestazione della non pericolosità siano effettuate con le seguenti modalità:

- a) l'attribuzione dei codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei medesimi va effettuata in conformità alle Linee guida SNPA approvate con Decreto del Ministro della Transizione Ecologica n. 47 del 09/08/2021, ai sensi dell'art. 184 comma 5 del D.lgs. n. 152/2006;
- b) la classificazione dei rifiuti di cui alla lettera a) è effettuata a cura del produttore almeno in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e successivamente ogni dodici mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione del rifiuto;
- c) qualora siano necessarie analisi chimiche/merceologiche, il campionamento dei rifiuti deve essere effettuato da personale qualificato, alle dipendenze del laboratorio incaricato delle analisi o da esso designato e, comunque, da soggetto terzo rispetto al produttore del rifiuto e alla Ditta; il campionamento va effettuato secondo le norme UNI 10802 e correlate;
- d) per le analisi si devono applicare metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
- e) tutta la documentazione inerente alle indagini svolte per determinare le proprietà di pericolo deve essere conservata.

8. L'omologa sui rifiuti in ingresso è svolta secondo quanto stabilito dal punto 3.2 della DGRV n. 119 del 07/02/2018; sono riportati di seguito i contenuti pertinenti generali e relativi alla specifica attività svolta dalla Ditta:

- a) nell'omologa devono essere riportate le informazioni che permettono l'individuazione delle caratteristiche del rifiuto al fine di sottoporlo al recupero presso l'impianto, ottenute dalle




seguenti fonti: caratterizzazione del produttore iniziale; eventuali ulteriori analisi di laboratorio/ analisi merceologiche specifiche qualora necessarie; letteratura e informazioni scientifiche nazionali, europee e internazionali, ove necessario;

- b) la responsabilità dell'omologa è in capo al Tecnico responsabile dell'impianto che intende ritirare il rifiuto; la documentazione di omologa deve essere predisposta ed esaminata dal Tecnico responsabile dell'impianto, che deve espressamente indicare l'esito per i carichi di rifiuti in ingresso (favorevole/non favorevole), e deve essere conservata in impianto per almeno tre anni;
 - c) l'omologa deve essere riferita ad ogni singolo lotto di produzione di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore iniziale e provenienti continuativamente da un'attività produttiva ben definita e conosciuta, nel quale caso l'omologa può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative; qualora i rifiuti provengano da impianti di stoccaggio ove sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, l'omologa del rifiuto può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative, a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore iniziale; l'omologa del rifiuto deve essere inoltre effettuata ogniqualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra oggetto dell'omologazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta;
 - d) per i codici appartenenti al capitolo 1912XX in ingresso, l'omologa deve, tra le altre informazioni:
 - descrivere l'operazione che è stata svolta sui rifiuti dal produttore;
 - descrivere a quale operazione verranno sottoposti i rifiuti presso l'impianto;
9. Le verifiche analitiche e/o tecniche per la cessazione della qualifica di rifiuto devono essere accompagnate da apposito verbale di campionamento, con indicate le modalità di prelievo del campione, il tipo di analisi/verifica tecnica a cui verrà sottoposto il campione prelevato, il quantitativo prelevato, il quantitativo complessivo di materiale da cui si è prelevato il campione, le generalità e la qualifica del personale addetto al prelievo, nonché ogni altra informazione atta a collegare il campione prelevato con il materiale che rappresenta.


Le analisi/verifiche tecniche e le certificazioni per la cessazione della qualifica di rifiuto devono essere conservate presso la Ditta a disposizione dell'autorità di controllo per un periodo di tre anni dalla data di cessione a terzi.

La certificazione analitica/verifica tecnica per la cessazione della qualifica di rifiuto è da intendersi




valida esclusivamente per il lotto a cui si riferisce e deve essere garantita la tracciabilità dei lotti mediante adeguata procedura gestionale.

10. l'accorpamento di rifiuti con stesso codice EER non deve comportare la diluizione degli inquinanti per rendere i rifiuti compatibili a una destinazione di recupero; tali operazioni sono consentite solo se i rifiuti posseggono già singolarmente in ingresso all'impianto le caratteristiche di idoneità per il recupero;
11. ogni partita omogenea di rifiuti risultante dall'unione EER uguali provenienti da diversi produttori, deve essere realizzata adottando procedure atte a garantire la trasparenza delle operazioni eseguite; in particolare devono essere annotate le tipologie (codice EER) e le quantità di rifiuti uniti; nel caso di partite ottenute dall'unione di rifiuti con codici EER speculari, ogni singola partita in uscita dall'impianto deve inoltre essere accompagnata da analisi attestante la non pericolosità della partita o da adeguata indagine riportata su scheda tecnica attestante la suddetta non pericolosità;
12. Eventuale rifiuto non conforme rinvenuto nei carichi in entrata deve essere gestito con idonea procedura volta ad evitare rischi ambientali e assicurare il corretto recupero/smaltimento del rifiuto, in particolare:
 - a) deve essere posto in aree di stoccaggio dedicate e dotate degli opportuni sistemi di sicurezza e presidi ambientali a seconda della tipologia di rifiuto;
 - b) deve essere messo in carico sul registro utilizzando il codice più appropriato, specificando nelle annotazioni che si tratta di un rifiuto rinvenuto occasionalmente in una partita di rifiuti ritirata ed il produttore (cliente) deve essere informato dell'accaduto; devono, inoltre, essere attivate opportune procedure finalizzate a evitare, per quanto possibile, il ripetersi di conferimenti anomali.
13. L'esercizio dell'attività deve avvenire nel rispetto dei principi di cui all'art. 177, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e delle seguenti prescrizioni:
 - a) le aree ove si svolgono le attività di ricezione, deposito e lavorazione devono essere mantenute distinte tra loro; in particolare devono essere individuate mediante idonea cartellonistica le aree dedicate a:
 - stoccaggio rifiuti in ingresso;
 - stoccaggio rifiuti destinati alla sola messa in riserva (R13);
 - stoccaggio rifiuti messi in riserva per tipologia (R13) che devono essere avviati al trattamento;



- stoccaggio rifiuti esitati dalle operazioni di trattamento;
 - stoccaggio materiale recuperato che ha cessato di essere rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006;
 - rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione dell'impianto;
- b) tutti i rifiuti presenti in impianto vanno identificati mediante apposita cartellonistica riportante il codice EER corrispondente, in conformità alle Linee guida SNPA approvate con Decreto del Ministro della Transizione Ecologica n. 47 del 09/08/2021 ai sensi dell'art. 184 comma 5 del D.lgs. n. 152/2006;
- c) in caso di deposito di rifiuti in cumulo, gli stessi non devono essere addossati alle pareti dello stabile, ma tenuti separati da distanza fisica o mediante l'utilizzo di sistemi barriera mobili (es. new-jersey);
- d) il piazzale esterno deve essere adibito esclusivamente a viabilità e non devono essere effettuate operazioni di stoccaggio o trattamento rifiuti;
- e) la verifica e le procedure di accettazione dei rifiuti all'impianto nonché la loro gestione, le modalità di stoccaggio e di trattamento e la dislocazione delle aree devono essere conformi a quanto descritto nella planimetria "Tavola di Layout generale impianto" del 06/04/2023, assunta al protocollo n. 20355 del 13/04/2023, e nel Piano di Gestione Operativa vigente, recependo le prescrizioni di cui al presente provvedimento;
- f) devono essere rispettate le norme tecniche, antincendio, di sicurezza e di igiene previste dalla legislazione vigente e dai regolamenti comunali, nonché i limiti della classificazione acustica del comune di Quinto di Treviso e garantita una costante pulizia dell'area;
- g) la messa in riserva di rifiuti eventualmente pulverulenti e/o umidi deve avvenire esclusivamente in contenitori e il travaso può essere effettuato esclusivamente da contenitore a contenitore, evitando dispersioni di polveri e liquidi;
- h) la tracciabilità dei rifiuti in impianto deve essere garantita dal loro ingresso all'uscita dallo stesso come rifiuto selezionato e/o raggruppato ovvero alla cessazione della qualifica di rifiuto, attraverso la gestione dei rifiuti per lotti e la registrazione da parte della Ditta delle informazioni relative ai carichi in ingresso e in uscita, accompagnate da analisi/schede tecniche/dichiarazioni di conformità, da rendere disponibili all'autorità di controllo;
- i) deve essere garantita una costante pulizia delle aree pavimentate di deposito e lavorazione dei rifiuti e viabilità;



- j) per tutti i macchinari deve essere garantita la pulizia e manutenzione periodica.
 - k) in caso di incidenti (ad esempio incendi e/o accidentali fuoriuscite di liquidi oleosi) la Ditta deve porre immediatamente in essere tutte le misure volte a limitare il danno e l'eventuale inquinamento, rimanendo fermi gli obblighi di cui agli artt. 242 e 249 del D.Lgs 152/2006.
14. La Ditta deve garantire la presenza nell'impianto di un deposito di materiali atti all'assorbimento di liquidi inquinanti in caso di sversamenti accidentali e/o incidenti di cui all'articolo precedente.
15. La Ditta ha l'obbligo di valutare, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii. nei tempi e con gli intervalli previsti, tutti i rischi presenti sul luogo di lavoro e di adottare le necessarie misure di prevenzione, protezione e sorveglianza sanitaria.

SEZIONE C. EMISSIONI IN ATMOSFERA

16. Per l'individuazione dei punti di emissione si fa riferimento alla planimetria dello stabilimento pervenuta in data 11/01/2024, prot. n. 1880.

Operazioni di macinazione rifiuti non pericolosi in plastica

17. La ditta deve rispettare i seguenti valori limite di emissione:

Punto di emissione n.1:	Parametro:	Valore limite di emissione:
Camino n.1	Polveri	10 mg/m ³

Misure analitiche di autocontrollo


18. Operazioni di macinazione rifiuti non pericolosi in plastica (punto di emissione camino n.1).

Non si prescrivono ulteriori analisi di autocontrollo alle emissioni in atmosfera.

Accessibilità ai punti di campionamento e misura

19. Per il camino n. 1, non interessato al controllo analitico periodico, questa Amministrazione si riserva di chiedere, qualora ritenuto necessario, l'esecuzione di analisi, assegnando un termine per la trasmissione delle stesse.

20. Il camino nr.1, deve pertanto essere dotato di una presa per misure e campionamenti delle sostanze emesse in atmosfera di diametro interno di almeno 4" munita di contro flangia. La presa deve essere accessibile con scale fisse e ballatoi secondo le attuali norme di sicurezza sul lavoro. Il posizionamento dei tronchetti di prelievo, le piattaforme di lavoro, l'accessibilità in sicurezza devono rispettare i requisiti indicati nelle Linee Guida ARPAV - Provincia 2018 "Standardizzazione delle metodologie operative per il



controllo delle emissioni in atmosfera”, pubblicato nel sito internet della Provincia www.provincia.treviso.it.

Modalità di esecuzione delle misure


21. I valori limite di emissione si riferiscono al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose.
22. I valori in concentrazione vanno riferiti al volume di effluente gassoso anidro rapportato alle condizioni fisiche normali (0°C e 101,3 kPa).
23. Per la quantificazione del numero di campioni, almeno tre per ogni parametro, e per la durata dei prelievi devono essere seguite le indicazioni delle Linee Guida ARPAV - Provincia 2018 “Standardizzazione delle metodologie operative per il controllo delle emissioni in atmosfera”, pubblicate nel sito internet della Provincia www.provincia.treviso.it.
24. Per ogni serie di misure effettuate devono essere associate le informazioni relative ai parametri di esercizio che regolano il processo, alla tipologia e quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate nel periodo di tempo interessato ai prelievi.

Metodi analitici di riferimento

25. Metodo di cui alla norma UNI EN 13284 -1 per la misura delle polveri.
26. Metodo di cui alla norma UNI EN ISO 16911-1 per la misura di velocità e portata dei flussi gassosi convogliati.

Gestione degli impianti di trattamento delle emissioni in atmosfera

27. L'esercizio dell'impianto di abbattimento deve avvenire in modo tale da garantire, per qualunque condizione di funzionamento dell'impianto industriale cui è collegato, il rispetto dei limiti alle emissioni stabiliti con l'autorizzazione.
28. Le operazioni di manutenzione, parziale o totale, dell'impianto di abbattimento devono essere effettuate con la frequenza, le modalità e i tempi previsti all'atto della loro progettazione.
29. Le operazioni di manutenzione dell'impianto di abbattimento dovranno essere documentate mediante annotazione degli interventi effettuati.
30. Qualunque interruzione nell'esercizio dell'impianto di abbattimento necessaria per la sua manutenzione (ordinaria preventiva o straordinaria successiva), qualora non esistano equivalenti impianti



di trattamento di riserva, deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad esso collegato, dell'esercizio dell'impianto industriale. Quest'ultimo potrà essere riattivato solo dopo la rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento ad esso collegato.

SEZIONE D. GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO E AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

31. Le aree scoperte, in conformità alle prescrizioni previste all'art. 39, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, non possono essere utilizzate per finalità non previste dalla documentazione agli atti di questa Amministrazione.

32. La Ditta deve effettuare, con regolarità e assiduità, controlli sullo stato di conservazione della superficie pavimentata, delle strutture di contenimento e conferimento dei rifiuti, delle vasche, delle condotte e tubazioni, al fine di individuare prontamente eventuali perdite e/o fuoriuscite ponendo immediatamente in essere tutte le misure volte a contenere e arginare lo sversamento e l'eventuale inquinamento conseguente.

RACCOMANDAZIONI E RICHIAMI NORMATIVI

La Ditta deve tenere appositi quaderni di registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria sui macchinari, così come previsto dall'art. 28, comma 2, della L.R. 3/2000.

L'autorizzazione è rinnovabile ai sensi dell'art. 208, comma 12 del D.Lgs 152/2006; la domanda di rinnovo deve essere presentata all'Amministrazione provinciale almeno centottanta giorni prima della scadenza. In ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate.

La presente autorizzazione può essere sospesa, revocata, modificata o dichiarata decaduta, nei casi previsti dall'art. 35 della L.R. 3/2000, ai sensi dell'art. 48 della L.R. 33/1985 e ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006.

ALLEGATI

- Planimetria di lay-out generale impianto, pervenuta in data 11/01/2024 e assunta al prot. n. 1880.